



Università degli Studi di Ferrara

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PARTE ECONOMICA ANNO 2013

LAVORO STRAORDINARIO

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Rettore - prof. Pasquale Nappi, dal Direttore Amministrativo - dott. Roberto Polastri e dal Dirigente dell'Area amministrativa – dott. Alessandro Perfetto

E

le Rappresentanze Sindacali Unitarie

E

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:
CISL Federazione Università
CONFSAL – SNALS / CISAPUNI
FLC – CGIL
UIL RUA

PREMESSO

che l'art. 86 comma 1 del CCNL 2006/2009 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”;

che il fondo di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni dell'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 di conversione in legge del d.l. 78/2010, secondo le quali “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

che di conseguenza l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 86 del vigente CCNL è, per l'anno 2012, pari a 177.017 euro;

che si ravvisa la necessità di concordare i criteri necessari per l'erogazione al personale dell'Ateneo del salario accessorio per l'anno 2013 nel rispetto del disposto dell'art. 4 comma 2 lettera k) del vigente CCNL;

che nel preventivo finanziario per l'esercizio 2013, approvato nel CDA del 11/12/12, nel capitolo 60 "Compensi accessori al personale tecnico-amministrativo e relativi oneri" risulta prevista, per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario la somma di euro 235.000, comprensiva di oneri a carico ente;

che in data 28 maggio 2013 è stata sottoscritta L'Ipotesi di contratto collettivo integrativo di lavoro per l'anno 2013, nella parte relativa all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario;



Università degli Studi di Ferrara

che con verbale n. 218/2013 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;

CONCORDANO

di destinare le risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 86 del vigente CCNL, pari a euro 177.017, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, come segue:

- 1) Il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore di programmazione del lavoro e può essere consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili, per attività svolte oltre il normale orario di lavoro.
- 2) Il budget fra le varie strutture (pari a n. 23 ore pro-capite) viene suddiviso in proporzione al numero dei dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato assegnati al 1° gennaio) con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale verticale. La gestione del budget dipende dall'organizzazione interna della struttura stessa. I Responsabili hanno l'obbligo di vigilare sul budget assegnato onde evitare sforamenti.
- 3) Per la Sede Amministrativa la suddivisione delle ore avviene per Ripartizione o gruppi di Uffici di Staff. Per i profili amministrativi delle strutture esterne il responsabile è il Segretario di Dipartimento o il Direttore del Centro; per i profili tecnici delle strutture esterne il referente è il Direttore del Dipartimento o del Centro.
- 4) Il Direttore Generale, nel mese di gennaio dell'anno successivo, valutata la disponibilità finanziaria, a fronte di comprovati motivi derivanti da specifiche esigenze, legate alla funzionalità dei servizi certificate dal Responsabile della struttura, potrà autorizzare la liquidazione di ore eccedenti il limite della struttura.
- 5) Gli eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a incrementare le risorse da destinare al fondo di cui all'art. 87 del CCNL 2006/09.
- 6) Le delegazioni trattanti, ogni qualvolta si renderà necessario, in applicazione del comma 4 dell'art. 86 CCNL 2006/09, si incontreranno al fine di valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
- 7) Il Direttore Generale ha a disposizione un budget di ore da assegnare al personale chiamato a garantire il servizio anche in situazioni imprevedibili o in rapporto a obiettivi fissati ed alla realizzazione della programmazione triennale. La fruizione di ore, da parte delle strutture, a valere sul tale budget, deve essere preventivamente autorizzata.
- 8) In nessun caso comunque potrà essere consentita la liquidazione di lavoro straordinario superiore alle 100 ore annue pro-capite, esclusi i dipendenti con profilo di autista.

Ferrara, 3 luglio 2013